

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04302 Fugatti: Attuazione della disciplina in materia di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale	10
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	15
5-04303 Barbato: Congelamento del patrimonio finanziario libico in Italia	10
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	16

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto versata in relazione a periodi inferiori all'anno. C. 4061 Fluvi (<i>Esame e rinvio</i>)	11
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.30.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa quindi che l'interrogazione n. 5-04302 Fugatti è stata sottoscritta anche dal deputato Chiappori.

5-04302 Fugatti: Attuazione della disciplina in materia di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giacomo CHIAPPORI (LNP) ringrazia il Sottosegretario della risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

5-04303 Barbato: Congelamento del patrimonio finanziario libico in Italia.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) considera innanzitutto strano l'atteggiamento assunto dalla Lega Nord in relazione alle iniziative da adottare nei confronti del regime di Gheddafi. Infatti, mentre, in un primo momento, il Ministro dell'interno Maroni aveva preannunciato la decisione dell'Italia di organizzare una missione umanitaria in Tunisia, senza attendere quelle che il Ministro stesso aveva definito « le lungaggini europee », oggi il Governo, nella risposta fornita all'interrogazione, tenta di giustificare la propria inazione con la necessità di attendere i provvedimenti dell'Unione europea in materia di congelamento dei beni libici, asserendo che soltanto questi ultimi potrebbero garantire un'omogenea applicazione delle sanzioni nel territorio dell'Unione europea.

Peraltro, lo stesso Ministro Maroni sembra avere mutato opinione, in quanto ha dichiarato alla stampa che l'Esecutivo sta valutando la possibilità di disporre, come hanno già fatto altri Paesi europei, il congelamento di fondi e risorse economiche detenuti nel nostro Paese dallo Stato libico o dalla famiglia Gheddafi, mentre il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli, intervenendo in una trasmissione televisiva, ha sottolineato come l'adozione di misure nei confronti del regime libico metterebbe in pericolo i nostri approvvigionamenti energetici dalla Libia.

Osserva, quindi, come da tali ultime posizioni degli esponenti leghisti traspaia un orientamento che, anche sul piano dei rapporti internazionali, considera gli aspetti economici, finanziari ed affaristici più importanti di quelli di ordine etico o morale.

A tale proposito, ritiene che il Governo di un Paese democratico non possa concludere ad ogni costo affari con un dittatore come Gheddafi. Infatti, ciò significherebbe dare a quest'ultimo la possibilità, da un lato, di perpetuare il

proprio regime dittatoriale e, dall'altro, di continuare a porre in essere, nei confronti del popolo libico, quegli atti di brutale repressione per i quali la Corte penale internazionale dell'Aja si accinge ad incriminare lo stesso colonnello Gheddafi ed i suoi più stretti collaboratori per crimini contro l'umanità.

In tale contesto, sottolinea come la Banca d'Italia sia stata finora l'unica ad assumere provvedimenti concreti in questo campo, adottando le iniziative di propria competenza, mentre il Governo è rimasto sostanzialmente inerte, assumendo una posizione debolissima e mostrandosi incapace di adottare, nei confronti del dittatore libico, misure analoghe a quelle già assunte da altri Paesi occidentali.

Si dichiara, pertanto, insoddisfatto della risposta.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifica all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto versata in relazione a periodi inferiori all'anno.

C. 4061 Fluvi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione avvii

nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4061 Fluvi, recante modifica all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto in relazione a periodi inferiori all'anno.

La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, modifica il secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di ampliare le fattispecie nelle quali la normativa consente di richiedere, anche con periodicità inferiore all'anno, il rimborso dell'IVA a credito.

In particolare, la norma estende la facoltà di presentare la richiesta di rimborso infrannuale ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi non soggette ad IVA, in applicazione di quanto disposto dagli articoli da 7 a 7-septies del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a condizione che almeno il 20 per cento delle operazioni complessivamente effettuate sia riferito alle seguenti tipologie di prestazioni:

a) lavorazione relative a beni mobili materiali;

b) servizi di trasporto di beni all'interno dell'Unione europea e relative prestazioni di intermediazione;

c) servizi accessori ai trasporti di beni all'interno dell'Unione europea e relative prestazioni di intermediazione;

d) trasporto di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 disciplina la procedura e le modalità applicative per la richiesta di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a credito del contribuente.

In particolare, il secondo comma del predetto articolo 38-bis individua le ipotesi nelle quali al contribuente è riconosciuta, oltre alla possibilità di accedere all'ordi-

naria procedura di richiesta annuale da indicare nella dichiarazione IVA, la facoltà di richiedere anche per periodi infrannuali il rimborso del credito IVA vantato nei confronti dell'Erario. Tale ultima disciplina è diretta ad assicurare ai soggetti interessati, dietro prestazione di apposita garanzia, la possibilità di ottenere rimborsi in tempi più rapidi rispetto alla procedura ordinaria; ciò in quanto alcuni contribuenti potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie dovute all'applicazione della disciplina IVA (ad esempio, possono beneficiare del rimborso infrannuale i contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti).

In sostanza, la proposta di legge ha l'obiettivo di attenuare gli effetti finanziari determinati su talune imprese dalle modifiche alla disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi apportate dal decreto legislativo n. 18 del 2010, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2008/8/CE intervenendo sugli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare, il richiamato decreto legislativo n. 18 del 2010 ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 l'articolo 7-ter, il quale stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando:

a) sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia;

b) sono rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a committenti privati (non soggetti passivi IVA).

In forza di tale nuova previsione, sono ora escluse dal campo di applicazione dell'IVA in Italia le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi in Italia in favore di soggetti passivi stabiliti in altri paesi membri dell'Unione europea. Tale regime di esclusione determina, per coloro che esercitano prevalentemente tali attività, una costante posizione creditoria

nei confronti dell'Erario; infatti, da un lato, tali contribuenti acquistano in Italia beni e servizi soggetti ad IVA e, dall'altro lato, vendono le loro prestazioni a soggetti passivi comunitari senza applicazione dell'imposta.

Al contrario, la disciplina IVA vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2010 prevedeva che le operazioni sopra indicate fossero qualificate come « non imponibili » e concorressero, pertanto, alla formazione del *plafond* dei cosiddetti esportatori abituali, permettendo in tal modo all'« esportatore abituale » di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare del *plafond* medesimo.

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 18 hanno dunque determinato, per le imprese che effettuano questo tipo di operazioni, difficoltà di natura finanziaria, legate al disallineamento temporale tra il momento del pagamento dell'IVA sui beni e servizi acquistati (che non può essere direttamente compensata sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti IVA non residenti, le quali sono ora fuori dal campo di applicazione dell'IVA in Italia), e quello della riscossione del credito d'imposta vantato nei confronti dello Stato per i predetti acquisti. Infatti, il credito IVA maturato nell'intero periodo d'imposta può essere richiesto solamente in sede di dichiarazione annuale IVA, la quale è presentata nel periodo d'imposta successivo a quello di riferimento.

In tale contesto, la proposta di legge estende la possibilità di richiedere il rimborso IVA anticipato su base trimestrale, attenuando in tal modo l'effetto negativo legato all'anticipazione finanziaria dell'imposta.

Segnala, quindi, come una disposizione quasi letteralmente identica a quella recata dalla proposta di legge C. 4061 sia contenuta in un disegno di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale a principi e disposizioni di rango comunitario, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e che

dovrebbe essere prossimamente presentato alle Camere. Qualora ciò avvenisse, l'esame dei provvedimenti potrà essere abbinato, e potrà essere verificata, in quella sede, la disponibilità dei gruppi e del Governo a richiedere un trasferimento dell'esame dei provvedimenti alla sede legislativa.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che sul tema oggetto della sua proposta di legge non vi siano sostanziali differenze di valutazione tra i gruppi della maggioranza e quelli di opposizione.

Valuta quindi con favore l'ipotesi, prospettata dal relatore, di un trasferimento dell'esame alla sede legislativa, precisando in proposito che la disponibilità del suo gruppo al predetto trasferimento sarebbe eventualmente espressa con riferimento alla proposta di legge n. 4061.

Cosimo VENTUCCI, *presidente e relatore*, rileva come la proposta di legge intenda farsi carico della situazione di difficoltà che soprattutto le imprese italiane appartenenti al comparto dell'auto-transporto italiane stanno vivendo a seguito delle modifiche alla normativa IVA sulla territorialità delle operazioni.

In tale contesto osserva come alcune modifiche alla disciplina tributaria che hanno recentemente determinato talune criticità – tra le quali si possono annoverare, ad esempio, anche quelle in materia di depositi IVA, che hanno dato adito ad interpretazioni discordanti da parte degli organi amministrativi e della giurisprudenza – derivino sovente da decisioni, assunte in sede europea, aventi la finalità di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, che può essere in qualche modo alterato da comportamenti impropri dei contribuenti. A questo proposito evidenzia come la vicenda oggetto dall'intervento legislativo testimoni dell'esigenza che tali interventi correttivi tengano comunque conto con equilibrio delle condizioni concrete in cui gli imprenditori sono chiamati ad operare, in particolare nell'attuale difficile congiuntura economica.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara la disponibilità di massima del proprio gruppo a sostenere l'eventuale richiesta di trasferimento alla sede legislativa dell'esame della proposta di legge, sottolineando la necessità di facilitare l'*iter* parlamentare di tutti i provvedimenti che, come quello in titolo, intendono assicurare un sostegno reale alle imprese.

Ritiene quindi positivo che il Governo intenda muoversi nella medesima direzione della proposta di legge in esame, rilevando come il gruppo Italia dei Valori appoggi qualsivoglia iniziativa ispirata dalla volontà di operare concordemente per il bene comune del Paese.

Il Sottosegretario Sonia VIALE rileva come la proposta di legge in esame persegua la medesima finalità di una disposizione recata da un disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, che è stato trasmesso per il parere alla Conferenza Unificata, ai fini della successiva presentazione alle Camere.

Cosimo VENTUCCI, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

ALLEGATO 1

5-04302 Fugatti: Attuazione della disciplina in materia di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel ricordare che l'articolo 31, comma 1-*bis* del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, evidenzia talune criticità nelle modalità di attuazione della norma e chiede, inoltre, di conoscere i tempi di adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo della predetta disposizione, senza il quale non è possibile beneficiare della predetta compensazione.

Al riguardo, si fa presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dell'Agenzia delle entrate stanno fattivamente collaborando alla predisposizione del decreto in argomento, consapevoli che le problematiche da risolvere, come evidenziato anche nell'interrogazione, richiedono delicati approfondimenti tanto di ordine giuridico che gestionale.

In particolare si sottolinea la necessità, come enunciato nell'articolo 1-*bis*, del citato articolo 31, del decreto legge n. 78 del 2010, che l'attuazione della norma garantisca il rispetto degli « equilibri programmati di finanza pubblica ».

Ad ogni buon conto si rappresenta che le criticità segnalate dall'Onorevole interrogante saranno tenute in debita considerazione nella predisposizione del decreto.

ALLEGATO 2

5-04303 Barbatto: Congelamento del patrimonio finanziario libico in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Barbatto pone quesiti in ordine all'ammontare del patrimonio finanziario detenuto presso banche o intermediari finanziari italiani da parte di istituzioni libiche, del colonnello Gheddafi o da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili alla sua persona, nonché le ragioni di un eventuale ritardo, da parte del Governo Italiano, nell'adozione di misure volte al congelamento di tali beni.

Al riguardo, occorre premettere che l'adozione di sanzioni nei confronti di un Paese terzo trova nei provvedimenti normativi comunitari il migliore strumento per un'applicazione puntuale ed omogenea all'interno dell'Unione europea.

Con specifico riferimento alla Libia, l'azione dell'Unione europea è stata tempestiva, ed è attesa nel corso dei prossimi giorni la pubblicazione sia della Decisione che del Regolamento, che permetteranno, tra l'altro, una omogenea applicazione delle sanzioni nel territorio dell'Unione europea.

In linea con tali iniziative, il Comitato di sicurezza finanziaria ha seguito e continua a seguire costantemente l'evoluzione della situazione libica, curando gli aspetti tecnici ed operativi di propria competenza legati all'applicazione delle sanzioni comunitarie.

Sulla questione la Banca d'Italia, sentita tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato che valuterà le eventuali iniziative da adottare, in coerenza con le linee d'intervento elaborate

presso le competenti sedi istituzionali e, in particolare, in seno al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

In proposito, anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato lo scorso 26 febbraio una risoluzione contenente misure di congelamento nei confronti dei membri della famiglia Gheddafi e delle entità controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso nucleo familiare.

L'Unità di informazione finanziaria (UIF), ha segnalato che sul sito della Banca d'Italia sono stati pubblicati due comunicati rispettivamente in data 9 febbraio 2011 e 1° marzo 2011 relativi alle segnalazioni di operazioni sospette da parte di soggetti libici.

In particolare, il comunicato del 9 febbraio 2011, in relazione alle turbolenze verificatesi in alcuni Paesi del Nord Africa e alle possibili implicazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, richiama l'attenzione dei soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette, che l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede nei confronti delle «persone politicamente esposte», ad adottare procedure di adeguata verifica rafforzata.

Anche il Provvedimento recante indicatori di anomalia per gli intermediari emanato dalla Banca d'Italia richiama specificamente l'attenzione dei destinatari su rapporti e operazioni riconducibili a persone politicamente esposte, che presentino profili di incoerenza e inusualità.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili a fenomeni di riciclaggio o

finanziamento del terrorismo, recita il comunicato, è necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la massima tempestività, anche al fine di consentire alla Unità di informazione finanziaria l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il Comunicato del 1° marzo richiama la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dello scorso 26 febbraio (1970/2011), la quale ha previsto, tra l'altro, l'adozione di misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche possedute, direttamente o indirettamente, da alcuni membri della famiglia di Muammar Qadhafi e precisa che sul piano internazionale sono state avviate iniziative volte a congelare le attività riconducibili a persone ed entità del Governo della Libia.

Pertanto, il comunicato in questione richiama l'attenzione dei destinatari dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette sull'attività dei soggetti sopra indicati, ai fini di un adempimento tempestivo di detto obbligo, in modo da consentire all'Unità di informazione finanziaria l'eventuale esercizio del potere di sospensione, di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, quest'ultima

ha precisato che dalle comunicazioni di partecipazioni rilevanti effettuate da soggetti libici alla Consob, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ossia di partecipazioni al capitale sociale di una società italiana con azioni quotate con diritto di voto superiori al due per cento, risulta che alla data odierna:

Unicredit S.p.A. è partecipata da *Central Bank of Libya* con una quota del capitale azionario pari al 4,613 per cento e da *Libyan Investment Authority* con una quota del capitale azionario pari al 2,594 per cento;

Finmeccanica S.p.A. è partecipata da *Libyan Investment Authority* con una quota del capitale azionario pari al 2,010 per cento;

Juventus Football Club S.p.A. è partecipata da *Libyan Arab Foreign Investment Company SA* con una quota del capitale azionario pari al 7,502 per cento;

Retelit SpA è partecipata da *Libyan Post Telecommunications Information Technology Company – LPTIC* con una quota del capitale azionario pari al 14,798 per cento.

Risulta, inoltre, una partecipazione di controllo in Banca UBAE.